

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 16541/2026
Roma, lì, 07/05/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ROSA PEZZULLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 165/2026
IRENE SCORDAMAGLIA		UP - 27/01/2026
LUCIANO CAVALLONE		R.G.N. 38027/2025
PIERANGELO CIRILLO	- Relatore -	
CARLO RENOLDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]
[REDACTED]

avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di assise di appello di
Campobasso

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cinzia Paraspоро, che ha
chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
udite le conclusioni dell'avv. [REDACTED] (presente anche in qualità di
delegato dell'avv. [REDACTED] per le parti civili, che ha chiesto di dichiarare
inammissibili o di rigettare i ricorsi;
udite le conclusioni dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED], per gli imputati, che hanno chiesto di accogliere i ricorsi.

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 57dd78a4999b2ae
Firmato Da: PIERANGELO CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7f754b842a0b784



RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunciata il 13 maggio 2025 dalla Corte di assise di appello di Campobasso, che ha confermato la sentenza della Corte di assise di Campobasso che aveva condannato [REDACTED] e [REDACTED] per il reato di cui all'art. 591, commi 1 e 3, cod. pen.

Secondo l'originaria impostazione accusatoria, la [REDACTED] e il [REDACTED] – rispettivamente nella qualità di legale rappresentante della società "[REDACTED] s.r.l." che gestisce la Comunità alloggio per anziani "[REDACTED]" sita in [REDACTED] e di socio e collaboratore attivo della stessa – avrebbero, con più azioni e omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abbandonato gli ospiti anziani non autosufficienti o disabili ospitati nella predetta Comunità, mediante condotte consistite: nell'ospitare costantemente anziani e disabili o non autosufficienti senza richiedere alcuna preventiva "Valutazione Multidimensionale", contrariamente a quanto stabilito dall'art. 50 del Regolamento della Regione Molise n. 1/2015, che, per tale tipologia di struttura, prevede la presenza di soli anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e comunque non necessitanti di assistenza sanitaria continua; nell'ospitare costantemente un numero di persone superiore ai limiti consentiti dall'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal [REDACTED] nel dotare la struttura di un numero di operatori per ospite inferiore a quanto imposto dal succitato Regolamento, non corredandola di adeguato personale medico per l'assistenza degli ospiti non autosufficienti e bisognosi di cure sanitarie, così esponendo questi ultimi costantemente al pericolo, che invero si concretizzava, anche a causa delle predette azioni ed omissioni generalizzate, con la conseguente morte dell'ospite ottantenne [REDACTED]

Quest'ultimo «accedeva alla struttura in data 21 aprile 2018 affetto da decadimento cognitivo e agitazione psicomotoria», dunque in condizioni di non autosufficienza, e manifestava durante il soggiorno «sindrome gastroenterica con profusa diarrea e presenza di sangue nelle feci, dimostrandosi bisognoso di cure sanitarie».

Il [REDACTED] anche «a causa della totale assenza di idonee cure sanitarie e di personale adeguato per numero e preparazione professionale, in data 5 maggio 2018, portato via da detta struttura dai familiari, accedeva al Pronto Soccorso dell'Ospedale [REDACTED] in condizioni generali scadute, stato soporoso, disidratazione, per poi essere ricoverato con diagnosi di disidratazione, malnutrizione, vomito fecaloide, esiti di ictus cerebrali, sindrome da allettamento,



risultando poi affetto da salmonellosi», entrando infine in coma il 7 maggio 2018, per poi morire il 10 maggio 2018.

Il giudice di primo grado ha ritenuto dimostrato il reato, limitatamente al comportamento tenuto nei confronti di [REDACTED] e al decesso dello stesso. Ha ritenuto, invece, che mancasse la prova della responsabilità penale degli imputati per il medesimo reato, con riferimento al comportamento tenuto nei confronti delle altre persone.

La Corte di assise di appello ha pienamente confermato la sentenza di primo grado.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 521 cod. proc. pen.

I ricorrenti sostengono che non vi sarebbe «correlazione tra l'accusa e la sentenza». I giudici di merito, invero, pur non avendo trovato alcun riscontro all'ipotesi accusatoria, così come riportata nell'imputazione, avrebbero «comunque emesso sentenza di condanna».

Al riguardo, sostengono che del tutto priva di rilievo sarebbe l'ispezione effettuata nel mese di novembre del 2018, circa sei mesi dopo i fatti contestati, dalla [REDACTED]. L'ispezione, invero, aveva lo scopo di accertare l'eventuale presenza di più ospiti rispetto a quelli autorizzati e non quindi rispetto ai posti letto, «effettuava una fotografia del momento, non estensibile al periodo durante il quale [REDACTED] era stato ospitato presso la residenza per anziani» e «rilevava altresì che non vi erano irregolarità strutturali e anomalie igienico sanitarie».

Secondo i ricorrenti, inoltre, «l'accusa» non sarebbe riuscita a provare che, «al momento del ricovero presso la struttura, i familiari che avevano accompagnato il povero signor [REDACTED] avessero consegnato una documentazione medica oltre alle medicine di cui egli aveva bisogno».

2.2. Con un secondo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.

I ricorrenti sostengono che la sentenza di condanna si reggerebbe «esclusivamente sulle dichiarazioni dei familiari del defunto, (figlia e genero, privi di competenze mediche e portatori di un interesse diretto cristallizzato nella richiesta di risarcimento danni avanzata)» e che mancherebbe qualsiasi «valutazione critica del quadro probatorio complessivo».



Sostengono che, dall'istruttoria, sarebbe emerso che: «il requisito organizzativo utenti-dipendenti» sarebbe «stato rispettato dalla struttura, che aveva sempre avuto un numero adeguato di Oss e di altri dipendenti rispetto al numero degli utenti»; la struttura «aveva una convenzione con una cooperativa esterna che forniva l'assistenza infermieristica e medica»; gli infermieri si recavano presso [REDACTED] «due volte a settimana e, in caso di necessità, anche ogni volta che se ne avvertiva l'urgenza e che anche il medico veniva chiamato con le stesse modalità».

Tali circostanze sarebbero emerse dalle dichiarazioni dei testi e in particolare da quelle rese dalle dipendenti [REDACTED] e [REDACTED]

2.3. Con un secondo terzo, deducono i vizi di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 40, 41 e 591 cod. pen.

I ricorrenti contestano la sussistenza del rapporto di causalità.

Al riguardo, rappresentano che la pubblica accusa aveva originariamente contestato l'abbandono di tutti i diciotto anziani ospitati nella struttura, e, tra questi, [REDACTED] deceduto, dopo diversi giorni, presso l'Ospedale [REDACTED] dove era stato ricoverato per decisione dei suoi familiari. Secondo i ricorrenti, sarebbe «incomprensibile ipotizzare che presso la struttura [REDACTED] veniva abbandonato il solo [REDACTED] e non anche i diciassette anziani ospitati, per i quali la Corte di assise aveva pronunciato sentenza di assoluzione, confermata in appello». Secondo i ricorrenti, i giudici di merito avrebbero ritenuto la penale responsabilità dei ricorrenti solo perché il [REDACTED] dopo alcuni giorni dal suo ricovero in ospedale, era deceduto. I ricorrenti, tuttavia, sostengono che il decesso sarebbe avvenuto non perché il [REDACTED] non avesse ricevuto adeguata assistenza nella struttura, ma perché aveva contratto la «salmonella, molto, ma molto probabilmente in ospedale».

Il [REDACTED] invero, era deceduto il 10 maggio del 2018, ben cinque giorni dopo il suo ricovero presso l'Ospedale [REDACTED] in seguito a "shock settico concomitante a setticemia da salmonella", come risulterebbe dal referto di morte redatto dai sanitari. La causa della morte sarebbe stata confermata anche dal medico legale, nominato dalla Corte di assise di Campobasso. Il fatto certo è che il [REDACTED] era morto per setticemia da salmonella presso l'Ospedale [REDACTED] dove era stato ricoverato dal 5 maggio 2018 al 10 maggio 2018, circostanza questa che dovrebbe indurre a ritenere che l'infezione da salmonella fosse stata contratta durante il ricovero in ospedale e non presso la struttura per anziani "[REDACTED] dove era stato in precedenza accolto. I sintomi della malattia, invero, comparirebbero tra le sei e le settantadue ore dall'ingestione di alimenti contaminati e si protrarrebbero per quattro-sette giorni. Al riguardo, i ricorrenti



evidenziano che le indagini e i controlli effettuati presso la struttura per anziani avevano accertato che non si erano riscontrati episodi di salmonella.

2.4. Con un quarto motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 533 cod. proc. pen.

Sostengono che la Corte di appello si sarebbe limitata ad affermare che la struttura "██████████" sarebbe risultata inadempiente e che ciò avrebbe determinato e ridotto le possibilità di guarigione e di miglioramento del ██████████ senza specificare quale sarebbe stato l'inadempimento. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe tentato «di introdurre nel processo penale l'istituto di natura civilistica del principio "del più probabile che non", senza indicare peraltro quale sarebbe la prestazione che poteva essere richiesta agli imputati». Nel processo penale, invece, deve essere applicata la regola di giudizio della condanna "al là di ogni ragionevole dubbio", che comporta la necessaria valutazione delle ipotesi alternative prospettate dalle parti.

Al riguardo, i ricorrenti evidenziano che la difesa aveva dedotto il fatto che il ██████████ era deceduto, durante il suo ricovero presso [l'Ospedale](#) ██████████ dopo alcuni giorni dal suo ricovero, per shock settico da salmonella. La circostanza avrebbe dovuto indurre i giudici del merito a valutare se la morte del paziente potesse essere derivata da un caso di malasanità, ossia derivata da responsabilità del personale medico sanitario.

Ulteriore ipotesi alternativa riguardante il decesso del ██████████ erano state riportate nella relazione redatta dal dott. ██████████ secondo la quale la morte era da attribuire a un aggravamento delle malattie croniche in concomitanza con un episodio di «tossinfezione alimentare non ancorabile temporalmente», probabilmente dovuta a fattori naturali.

Su tali ipotesi alternative, la Corte di appello non avrebbe fornito adeguata motivazione.

3. L'avv. ██████████ per la parte civile ██████████ ha presentato una memoria, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibili o di rigettare i ricorsi. L'avv. ██████████ per le Parti civili ██████████ e ██████████ ha presentato una memoria, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibili o di rigettare i ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere rigettati.

1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.



Risulta, invero, infondata la censura secondo la quale non vi sarebbe correlazione tra imputazione e sentenza. I giudici di merito hanno ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria (cfr. pagine 14 e ss. della sentenza impugnata), ritenendo che essi integrassero la fattispecie criminosa contestata.

I ricorrenti, d'altronde, non precisano quali sarebbero i profili di difformità, limitandosi a sostenere l'irrilevanza dell'ispezione effettuata dall'Asl nel mese di novembre del 2018. Al riguardo, va rilevato che tale affermazione, a prescindere dalla sua fondatezza, attiene alla valutazione delle prove e non al rispetto del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.

Sempre al tema della valutazione delle prove attiene l'affermazione che «l'accusa» non sarebbe riuscita a provare che i familiari avessero consegnato ai dipendenti della struttura una documentazione medica.

1.2. Il secondo motivo è inammissibile.

Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).

Va, in ogni caso, rilevato che i giudici di merito hanno reso una motivazione ampia e congrua in ordine al giudizio di responsabilità, sottoponendo a vaglio di attendibilità le dichiarazioni rese dai familiari del defunto (cfr., in particolare, pagine 16 e ss. della sentenza impugnata). Il giudizio, peraltro, si basa anche sugli accertamenti della polizia giudiziaria e sulla documentazione acquisita.

Quanto alle deduzioni in ordine al «requisito organizzativo utenti-dipendenti», che sarebbe «sempre stato rispettato dalla struttura, che aveva sempre avuto un numero adeguato di Oss e di altri dipendenti rispetto al numero degli utenti», va rilevato che si tratta di deduzioni generiche, rispetto alla specifica contestazione: di avere ospitato anziani non autosufficienti o disabili, senza richiedere alcuna preventiva "Valutazione Multidimensionale", contrariamente a quanto stabilito dall'art. 50 del Regolamento della Regione Molise n. 1/2015, che, per tale tipologia di struttura, prevede la presenza di soli anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e comunque non necessitanti di assistenza sanitaria continua; di avere ospitato un numero di persone superiore ai limiti consentiti dall'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal [REDACTED] di avere dotato la struttura di un numero di operatori per ospite inferiore a quanto imposto dal succitato Regolamento, non corredandola di adeguato personale medico per l'assistenza degli ospiti non autosufficienti e bisognosi di cure sanitarie. E,



soprattutto, si presenta del tutto generica rispetto alla contestazione di avere lasciato la vittima in completo stato di abbandono, non provvedendo neppure a idratarla e nutrirla adeguatamente.

1.3. Il terzo motivo è infondato.

Va rilevato che i giudici di merito hanno reso una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, in ordine alla sussistenza del rapporto di causalità.

In primo luogo, hanno correttamente rilevato che la questione del nesso di causalità con l'evento morte si poneva rispetto alla circostanza aggravante del decesso e non con riferimento alla "fattispecie base".

Il delitto di abbandono di persone minori o incapaci, invero, è reato di pericolo, il cui elemento materiale è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo (cfr. Sez. 5, n. 4557 del 12/10/2023, S., Rv. 285977; Sez. 1, n. 5 del 11/05/2021, S., Rv. 282481).

Dopo avere correttamente inquadrato la questione sotto il profilo giuridico, i giudici di merito, sulla base della documentazione medica e della perizia, hanno ritenuto che lo stato di abbandono al quale la vittima era stata lasciata nel periodo di soggiorno nella struttura avesse causato un rilevante abbassamento delle sue difese organiche, rendendola vulnerabile e incapace di superare l'infezione da salmonella, che «provocava, nonostante tutte le cure nosocomiali prestategli ..., l'esito fatale ... solo qualche giorno dopo il ricovero ospedaliero».

Nella coerente ricostruzione operata dai giudici di merito, dunque, lo stato di abbandono aveva inciso causalmente sul decesso della vittima, avendola resa incapace di superare l'infezione. Sotto tale profilo, nella sentenza impugnata, viene sottolineata la disidratazione, la malnutrizione, la «severa debilitazione» della vittima, che era «entrata nella struttura residenziale "in carne"» e ne era uscita «alla stregua di un "peso morto"».

Con particolare riferimento alla questione del luogo in cui la vittima ha contratto la salmonella, la Corte di appello ha rilevato che, in ogni caso, a prescindere dal posto in cui la malattia era stata contratta, assumeva rilevanza causale lo stato di abbandono al quale era stato lasciato il [REDACTED] atteso che tale stato aveva causato un rilevante abbassamento delle difese organiche della vittima, rendendola vulnerabile e incapace di superare l'infezione da salmonella («ciò a prescindere dal luogo ove quest'ultima fosse stata contratta, trattandosi di patologia infettiva batterica, che nelle condizioni fisiche assai defedate del [REDACTED] vittima della rubricata condotta di trascuratezza per circa quindici giorni, provocava ... »).



Va, peraltro, rilevato che la Corte di appello ha sottolineato che il perito aveva «adeguatamente spiegato, anche in dibattimento, le ragioni per le quali fosse abbastanza sicuro che il [REDACTED] avesse già la salmonella quando accedeva al Pronto Soccorso del [REDACTED] evidenziando che vi arrivava il 5 maggio 2018 con una disidratazione importante e una concomitante infezione in corso (GB 8700 con N 81%), rilevata dagli esami eseguiti il giorno stesso». Nel pronto soccorso, peraltro, la vittima non aveva assunto «cibo o acqua, vettori tipici dell'infezione da salmonella».

Risultano generiche e poco conferenti, in ordine alla sussistenza del rapporto di causalità tra condotta omissiva e morte del [REDACTED] le deduzioni relative agli altri anziani ospitati nella struttura.

1.4 Il quarto motivo è inammissibile.

Esso, invero, si risolve in deduzioni generiche e meramente assertive.

Va, in ogni caso, rilevato che i giudici di merito si sono ampiamente soffermati sulle numerose inadempienze: le più evidenti costituite dal non avere adeguatamente idratato e nutrito la vittima.

Del tutto assertiva è l'affermazione secondo la quale i giudici di merito avrebbero applicato la regola civilistica del principio "del più probabile che non".

Quanto alla presunta omessa valutazione delle ipotesi alternative, va osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione, ritenendo evidentemente "assorbite" le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata. Va, al riguardo ribadito che, «nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935).

Con riferimento particolare alle prospettazioni difensive in ordine all'incidenza di altre cause del decesso, va sottolineato che la Corte di appello ha chiarito che, in ogni caso, lo stato di abbandono della vittima e il conseguente abbassamento delle sue difese organiche avevano inciso in maniera causalmente determinante sulla causazione del decesso.



2. Al rigetto dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

I ricorrenti, altresì, sono tenuti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile assistita dall'avv. [REDACTED] che devono essere liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge, e dalle parti civili assistite dall'avv. [REDACTED] che devono essere liquidate in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge.

3. La natura dei rapporti oggetto della vicenda impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile assistita dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge, e dalle parti civili assistite dall'avv. [REDACTED] che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso, il 27 gennaio 2026.

Il Consigliere estensore
Pierangelo Cirillo

Il Presidente
Rosa Pezzullo

